



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

Servizio V – Servizio Valutazioni Ambientali, AIA, Protezione Civile

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. **01** DEL **26/06/2012**

Attività IPPC: 4.1b – Produzione di composti chimici organici di base
Proponente: Matrìca S.p.A.
Sede Operativa: Zona Industriale La Marinella – 07046 Porto Torres (SS)
Sede Legale: Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Gestore: Piergiorgio Sedda
Referente IPPC: Piergiorgio Sedda

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n° 157, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro Europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori

tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato II del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372", in cui si ritiene l'area NewCo Fase I, in cui è previsto di realizzare il complesso IPPC, riutilizzabile con prescrizioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 ottobre 2008 - "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione";

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11/05/2006, n. 4, che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE le Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale 11/10/2006, n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16/11/2006;

VISTA la D.G.R. 5 novembre 2008, n. 60/23, "Modifica e integrazione delle linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico";

VISTA la D.G.R. 10 dicembre 2008, n. 69/25, "Disciplina degli scarichi di acque reflue";

VISTA la D.G.R. 23 febbraio 2012, n. 9/42, "Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera";

CONSIDERATE le informazioni pubblicate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF): *Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals* (Agosto 2006), *Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry* (Febbraio 2006), *Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector* (Febbraio 2003); *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage* (Luglio 2006), *Reference Document on Best Available Available Techniques to Industrial Cooling Systems* (Dicembre 2001), *Reference Document on Best Available Available Techniques for Energy Efficiency* (Febbraio 2009);

CONSIDERATO il Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione che il Consorzio Industriale Provinciale Sassari ha adottato con Delibera della Assemblea Generale n. 622 del 07/05/2002;

VISTA la domanda presentata, in qualità di Gestore, dall'Ing. Daniele Ferrari alla Provincia di Sassari - Settore Ambiente Agricoltura e acquisita agli atti con prot. n. 28611 del 04/07/2011, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per "Impianto per la produzione di monomeri e oli lubrificanti biodegradabili, da oli vegetali naturali" - Progetto Polo Verde Fase I ubicato Zona Industriale "La Marinella" - Comune Porto Torres (SS), nonché la documentazione a corredo della domanda;

RILEVATO che copia della domanda di Autorizzazione Integrata ambientale è stata depositata presso lo sportello IPPC del Settore Ambiente Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTA la nota prot. n. 38456 del 21/09/2011, con cui questa Provincia comunicava l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e individuava il nominativo del responsabile del procedimento nella persona di Antonio Zara, Dirigente del Settore VIII – Ambiente Agricoltura;

PRESO ATTO che il Gestore ha adempiuto a quanto previsto dal punto 12.2 delle Linee guida regionali e dal comma 3, art. 29-*quater*, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un avviso di deposito della domanda di AIA e VIA sul quotidiano a diffusione regionale "La Nuova Sardegna" in data 01/07/2011, rettificato in data 13/08/2011;

VISTO il *Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione ex articolo 14 ter Legge 7 agosto 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi Decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale delle "Aree Industriali di Porto Torres" del 14/10/2011* (prot. 1878/TRT/DI/B del 24 ottobre 2011) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Porto Torres prot. n. 47229 del 18/11/2011;

CONSIDERATI gli esiti della prima riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 22/11/2011 a Cagliari presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna;

VISTE le integrazioni volontarie presentate in sede della prima riunione della Conferenza di servizi di VIA/AIA acquisite con prot. n. 51071 del 19/12/2011;

TENUTO CONTO del parere VIA/AIA del Comune di Porto Torres acquisito con prot. n. 48018 del 23/11/2011, del parere VIA/AIA dell'ARPAS acquisito con prot. n. 48195 del 24/11/2011 e del parere della ASL acquisito con prot. n. 48871 del 30/11/2011;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 49302 del 05/12/2011, di osservazioni e richiesta integrazioni;

VISTA le integrazioni acquisite con prot. n. 51072 del 19/12/2011 in risposta alle richieste di integrazioni del SAVI;

VISTE le integrazioni acquisite con prot. n. 51601 del 22/12/2011 e con prot. n. 52018 del 27/12/2011 in risposta alle richieste di integrazioni della Provincia;

VISTA la D.G.R del 23 dicembre 2011 n. 52/40 con la quale si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni al progetto "Progetto Polo Verde – Fase I. Impianti per la produzione di monomeri e oli lubrificanti, biodegradabili, da oli vegetali naturali", Proponente: Matrìca S.p.A;

PRESO ATTO che il nominativo del Gestore, così come del referente IPPC, è stato modificato nella persona dell'ing. Piergiorgio Sedda, come da nota della società Matrìca S.p.A. del 27/12/2011, acquisita a prot. n. 426 del 03/01/2012;

VISTO il Parere di Fattibilità VIA/AIA del Comando Provinciale VVF Sassari acquisito con prot. n. 03395 del 24/01/2012;

TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 02/02/2012 presso la sede del Settore Ambiente di questa Provincia;

VISTO il parere dell'ARPAS acquisito con prot. n. 05620 del 03/02/2012;

ACQUISITE agli atti con prot. n. 5258 del 02/02/2012 le integrazioni documentali volontarie prodotte dal Gestore, ulteriormente integrate volontariamente con nota prot. n. 7370 del 16/02/2012 e con nota prot. n. 07539 del 17/02/2012;



ACQUISITI i pareri del Genio Civile di Sassari RAS acquisito con prot. n. 08067 del 21/02/2012, dell'ARPAS acquisito con prot. n. 08068 del 21/02/2012 e dei servizi SAVI e TAT della RAS acquisito con prot. n. 08070 del 21/02/2012;

CONSIDERATO quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 21/02/2012 presso la sede del Settore Ambiente di questa Provincia, e acquisita la documentazione sostitutiva assunta al prot. n. 8954 del 28/02/2012;

VISTA la Concessione Edilizia SUAP del Comune di Porto Torres (Provvedimento Unico n. 41 del 02/03/2012);

VISTA la nota ARPAS esiti "Campagna indagini monitoraggio acqua di falda" acquisita con prot. n. 12476 del 20/03/2012 in cui si comunicano i superamenti delle CSR nelle acque sotterranee nell'area NewCo Fase I;

VISTO il parere negativo di restituzione all'uso espresso dalla ASL Sassari acquisito con prot. n. 13758 del 28/03/2012;

VISTA la Sospensione del Provvedimento Unico n. 41 del 02/03/2012 SUAP del Comune di Porto Torres;

VISTO il Verbale del tavolo tecnico sugli esiti della Campagna di monitoraggio acqua di falda nell'area NewCo Fase I tenutosi il 30/03/2012;

VISTO il parere ASL acquisito con prot. n. 15934 del 10/04/2012;

VALUTATA la documentazione relativa alla "Rappresentazione piezometri" acquisita con prot. n. 17264 del 20/04/2012;

VISTA la nota prot. 14893/TRI /DI/VIII del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 22/05/2012 che ritiene l'area NewCo Fase I riutilizzabile con prescrizioni;

VISTA la Revoca della Sospensione del Provvedimento Unico n. 41 del 02/03/2012 SUAP del Comune di Porto Torres emessa con prot. n. 10782/2012 del 23/05/2012;

VISTE le autorizzazioni all'immissione nella fognatura consortile delle acque reflue industriali provenienti dagli "Impianti produttivi dello stabilimento di Porto Torres" e dal "Centro Ricerche" di proprietà della Matrica S.p.A. rilasciate da Consorzio Industriale Provinciale Sassari con prot. n. 1339/02/12 del 16 febbraio 2012 e prot. n. 3029/04/12 del 13 aprile 2012;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata garantita presso l'Assessorato Ambiente e Agricoltura della scrivente Provincia e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora disponibili presso gli uffici del Servizio V° dello stesso Assessorato nonché presso il sito web dell'Amministrazione Provinciale;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

RILEVATO che è stata trasmessa dal Gestore la quietanza relativa al pagamento delle tariffe per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti e non sostituite dal presente provvedimento;

VALUTATO che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'impianto in progetto può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

AUTORIZZA

l'esercizio del complesso IPPC situato in Zona Industriale La Marinella nel comune di Porto Torres comprendente:

- a) l'attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda, punto 4.1b, del D.Lgs. 152/2006 - "Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi", articolata negli impianti di seguito descritti:
- Impianto per la produzione di Monomeri Biodegradabili, di seguito denominato "Monomeri", a partire da oli vegetali alto-oleici naturali non modificati;
 - Impianto per la produzione di Oli Lubrificanti Biodegradabili, di seguito denominato "Oli Lubrificanti", con l'utilizzo degli acidi carbossilici a catena medio lunga provenienti dall'impianto monomeri e altre materie prime di provenienza esterna.
- b) l'attività tecnicamente connessa denominata "Centro Ricerche";

gestito dalla società Matrica S.p.A, identificata dal codice fiscale 07481140965, con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 - 20097 San Donato Milanese (MI).

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è riferita al complesso IPPC descritto nell'allegato I e nella documentazione facente parte dell'istanza presentata dal Gestore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Gestore, pena la revoca della presente Autorizzazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23, è tenuto:

- a recepire ed attuare le prescrizioni contenute:
 - I. nel *Decreto Direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione ex articolo 14 ter Legge 7 agosto 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi Decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale delle "Aree Industriali di Porto Torres" del 14/10/2011* (prot. 1878/TRT/DI/B del 24 ottobre 2011) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare;
 - II. nella nota prot. 14893/TRI /DI/VIII del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 22/05/2012 che ritiene l'area NewCo Fase I riutilizzabile con prescrizioni.
- a recepire ed attuare le prescrizioni della delibera di VIA, D.G.R. n.52/40 del 23/12/2011;
- a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, non appena acquisita, la Certificazione Prevenzione Incendi rilasciata dal competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- a trasmettere a questa Amministrazione, entro 90 giorni dalla ricezione della presente Autorizzazione:
 - I. la progettazione esecutiva relativa agli impianti in oggetto, con particolare riferimento al dimensionamento dei sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - II. un "Piano di Gestione delle Fasi Critiche e delle Emergenze" che descriva le anomalie, i possibili malfunzionamenti o eventi accidentali che possano comportare l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza e/o generare pericoli per l'ambiente e per la salute, oltre alle relative procedure di gestione;
 - III. una relazione tecnica e una planimetria di dettaglio relative all'area del deposito temporaneo rifiuti;

- IV. una planimetria di dettaglio della rete fognaria riguardante l'intero complesso IPPC, comprendente le reti acque chimiche e meteoriche dello stabilimento in cui si svolge l'attività IPPC 4.1 b e la rete fognaria del Centro Ricerche. Tale planimetria dovrà descrivere in modo adeguato il sistema di pozzetti ispezzivi, le vasche di raccolta per le acque di prima pioggia, i serbatoi interrati per l'accumulo di eventuali sversamenti e spandimenti nelle aree di impianto e di stoccaggio citati nel documento "Criteri di progettazione della rete fognaria" rev 2 e dovrà essere corredata da una relazione tecnica sulla gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, comprendente il dimensionamento delle vasche di raccolta;
- V. una planimetria aggiornata dei punti di emissione in atmosfera con riferimento al quadro emissivo riassunto nelle Tabelle 1,2,3,4,5 della presente autorizzazione;
- VI. un nuovo "Protocollo di Monitoraggio Preliminare", previsto dalla delibera di VIA D.G.R n. 52/40 del 23/12/2011 prescritto dal successivo art. 5;
- VII. un nuovo "Protocollo di Accettazione della Materia Prima Olio Vegetale", previsto dalla delibera di VIA D.G.R n. 52/40 del 23/12/2011.
- a depositare, entro 60 giorni dalla validazione, da parte di questa Amministrazione e del Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, degli esiti del Monitoraggio Preliminare, un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo che tenga conto delle risultanze del Monitoraggio Preliminare stesso e recepisca le osservazioni e prescrizioni riportate nell'allegato II;

oltre al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

ART. 1 - TIPOLOGIA E POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI

1. L'impianto "Monomeri", le cui sezioni sono rappresentate nell'Allegato 2e della domanda di AIA, è autorizzato all'esercizio per la produzione di monomero per polimerizzazione (acido azelaico), acidi carbossilici per esterificazione e per il mercato (tra cui principalmente acido pelargonico), glicerina e altri prodotti secondari, a partire da oli vegetali. La capacità produttiva autorizzata è pari a 40.000 t/anno.
2. L'impianto "Oli Lubrificanti", le cui sezioni sono rappresentate nell'Allegato 2e della domanda di AIA, è autorizzato all'esercizio per la produzione di oli lubrificanti biodegradabili, a partire da intermedi prodotti dall'unità Monomeri e da una quantità variabile di materie prime di provenienza esterna. La capacità produttiva autorizzata è pari a 30.000 ton/anno.
3. L'impianto "Monomeri" è vincolato all'utilizzo come materia prima di olio vegetale naturale non modificato di tipo alto-oleico che risponda ai requisiti indicati nel "Protocollo di Accettazione della Materia Prima Olio Vegetale" presentato dal Gestore e che garantisca rese in Acido Azelaico e Acido Pelargonico complessivamente non inferiori al 50% della produzione totale.
4. Ogni modifica degli impianti, delle materie prime utilizzate e dei cicli di lavorazione dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.
5. Con riferimento agli impianti di cui ai commi 1 e 2, per Minimo Tecnico, così come definito all'art. 268, comma ee, del D.Lgs. 152/2006, si intenderà il livello di produzione corrispondente al 50% della potenzialità nominale.
6. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 verranno considerati a regime nel momento in cui garantiranno una produzione media giornaliera pari o superiore a quella corrispondente al Minimo Tecnico, per un periodo ininterrotto di almeno 15 giorni.



ART. 2 – SISTEMI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. I sistemi di abbattimento installati a presidio dei punti di emissione del complesso IPPC (combustore termico rigenerativo, condensatore a grande superficie, scrubber, filtri a manica e assoluti di sicurezza HEPA, ecc.), descritti nell'allegato I, dovranno essere realizzati e gestiti in conformità ai criteri stabiliti dal *Bref Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector* (Febbraio 2003).

2. Combustore termico rigenerativo.

- le specifiche tecniche dovranno rispondere a quanto indicato nella scheda PC.T.02 facente parte delle integrazioni prot. n. 51071 del 19/12/2011;
- nella camera di combustione dell'unità di trattamento dovrà essere garantita una temperatura minima di esercizio pari a 800 °C, oltre che un tempo di permanenza degli effluenti non inferiore a 0,8 s;
- dovranno essere monitorati e registrati in continuo temperatura della camera di combustione, temperatura al camino, portata combustibile ausiliario (gpl) e comburente, depressione sul canale di aspirazione in ingresso.

3. Sistema di abbattimento ad umido (scrubber).

- il sistema dovrà essere essere dotato di vasca di stoccaggio del liquido di ricircolo, atta a separare le eventuali morchie o fanghi prodotti;
- dovranno essere monitorati e registrati in continuo: portata e pH del liquido di ricircolo, temperatura dell'effluente;
- nella colonna di assorbimento dovrà essere garantito un tempo di contatto maggiore di 2 secondo, una temperatura degli effluenti minore di 40 °C una portata minima del liquido di ricircolo non inferiore a 1,5 m³ per 1000 m³ di effluente gassoso, una variazione media di pH non superiore a 2 unità.

4. Filtri a manica.

- i filtri a manica dovranno essere dotati di misuratore della pressione differenziale che dovrà essere monitorata durante le fasi di utilizzo al fine di evidenziare anomalie di funzionamento.

5. Per limitare le emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti, i punti di emissione del Centro Ricerche riguardanti il micro-impianto pilota, dal momento che non è escluso possano contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, o mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, dovranno essere dotati di idoneo sistema di abbattimento.

6. L'emissione di emergenza relativa allo sfiato blow-down solventi dovrà essere convogliata a idoneo sistema di abbattimento.

7. Tutti i sistemi di abbattimento e i relativi dispositivi di monitoraggio dei parametri di funzionamento e/o controllo dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza mediante un'adeguata attività di manutenzione.

ART. 3 – RETE FOGNARIA DEL COMPLESSO IPPC

1. La rete fognaria del complesso IPPC comprendente la preesistente rete del Centro Ricerche e la rete di stabilimento dell'attività IPPC 4.1b, quest'ultima articolata nelle due linee denominate "rete acque meteoriche" e "rete acque chimiche" dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dalla D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008 e dalle autorizzazioni all'immissione nella fognatura consortile rilasciate dal Consorzio Industriale Provinciale Sassari (prot. n. 1339/02/12 del 16 febbraio 2012 e prot. n. 3029/04/12 del 13 aprile 2012).

2. Nella realizzazione della rete fognaria relativa all'attività IPPC 4.1b si dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- la "rete acque meteoriche" dovrà essere dotata di vasche di raccolta per le acque di prima pioggia. Le vasche dovranno essere opportunamente dimensionate, prevedere un sistema di esclusione delle acque di seconda pioggia che ne consenta una gestione separata ed essere dotate di un misuratore di portata e di un sistema di "svuotamento differito";
- la "rete acque chimiche" dovrà prevedere un adeguato sistema di pozzetti ispettivi e non potrà avere collegamenti con:
 - i bacini di contenimento dei serbatoi preposti allo stoccaggio;
 - le aree dedicate allo stoccaggio in silos e in fusti e i serbatoi "interrati o di emergenza" in esse previsti;
 - i serbatoi "interrati o di emergenza" nei reparti produttivi chiusi o coperti o esterni che trattano solidi pericolosi sospesi disciolti o in forma polverulenta pericolosi (sezione idrossilazione e scissione ossidativa e fase di concentrazione del catalizzatore dell'impianto monomeri);
 - i serbatoi di blow-down dell'impianto "Monomeri".

ART. 4 - AREE E DISPOSITIVI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTI INTERMEDI

1. Materie prime, intermedi e prodotti dovranno essere stoccati nelle aree e nei dispositivi (serbatoi, silos, tank mobili, big bags, fusti) individuati nell'Allegato 2e della domanda di AIA e descritti nell'allegato I al presente provvedimento.

2. Le aree e i dispositivi di stoccaggio dovranno essere realizzati e gestiti in conformità ai criteri stabiliti dal *Bref Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage* (July 2006) e nel caso dell'acqua ossigenata anche nel rispetto di quanto indicato nel documento "*Hydrogen Peroxide Bulk Storage Guideline*" emesso dal "*Technical Committee of the CEFIC The European Chemical Industry Council Hydrogen Peroxide sub group*". In particolare le aree e i dispositivi dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- i serbatoi, a tenuta stagna e impermeabilizzati, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza meccanica e chimica in relazione alle proprietà chimico fisiche e di pericolosità dei materiali contenuti e dovranno avere idonea colorazione onde evitare l'aumento delle emissioni e lo spreco di risorse idriche;
- i serbatoi dovranno essere dotati di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione e ispezione;
- i serbatoi contenenti acqua ossigenata, sostanze pericolose per l'ambiente o infiammabili (n-ottano e acetato di butile) dovranno essere dotati di un sistema di allarme di *alto* o *altissimo livello* per evitare sovrariempimenti e di allarmi di alto livello di temperatura, visionabili in campo o in sala controllo;
- i serbatoi dovranno riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della loro capacità e dovranno essere posti su supporti in modo da evidenziare eventuali perdite;
- al fine di garantire il contenimento di potenziali sversamenti dei liquidi stoccati, i serbatoi dovranno essere contenuti all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari ad almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio e comunque, almeno pari al 110% del volume del serbatoio di maggiore capacità; nel caso dello stoccaggio dell'acqua ossigenata i bacini di contenimento dovranno avere un volume pari al doppio del volume del serbatoio stesso per contenere l'eventuale acqua di diluizione in caso di emergenza;



- i dispositivi di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificati e contrassegnati con etichette o targhe ben visibili indicanti lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei materiali stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- tutte le aree dedicate alle operazioni di carico e scarico, stoccaggio e movimentazione dei materiali dovranno essere pavimentate, impermeabilizzate, cordolate e dotate di adeguate pendenze e di una rete di drenaggio e captazione delle acque meteoriche e di lavaggio.

3. Non dovranno essere presenti collegamenti tra i manufatti posti a presidio di eventuali sversamenti (bacini di contenimento, pozzetti, vasche, serbatoi interrati o di emergenza) e la "rete acque chimiche".

4. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, in relazione alla tipologia di materiali sversati. I materiali residui derivati dalle predette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla vigente normativa sui rifiuti.

5. Dovranno essere comunicate eventuali modifiche dei quantitativi stoccati di n-ottano e acetato di cobalto sostanze che rientrano tra le sostanze pericolose per l'ambiente di cui all'allegato I Parte 2 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.

ART. 5 – MONITORAGGIO PRELIMINARE

1. Visto il carattere innovativo dei processi chimici condotti nelle unità tecniche "Monomeri" e "Oli Lubrificanti", in osservanza a quanto prescritto dalla delibera di VIA RAS, D.G.R. n.52/40 del 23/12/2011, il Gestore dovrà eseguire un Monitoraggio Preliminare delle emissioni in atmosfera sia diffuse che convogliate e delle emissioni idriche al fine di individuare gli inquinanti caratteristici e la loro concentrazione, oltre a valutare le emissioni odorigene dello stabilimento.

2. Il Monitoraggio Preliminare dovrà essere avviato, per ogni singola unità tecnica, entro 30 giorni dal raggiungimento delle condizioni di regime, come definite all'art. 1 comma 6 della presente autorizzazione, nelle condizioni di esercizio più gravose.

3. Il monitoraggio dovrà avvenire nel rispetto del "Protocollo di Monitoraggio Preliminare", preventivamente validato da questa Amministrazione Provinciale e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS.

4. Con riferimento alle emissioni in atmosfera, le prime tre campagne previste dal Monitoraggio Preliminare dovranno interessare tutti i punti di emissione riportati nella successiva Tabella 6 ed essere effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, di durata non inferiore quindici giorni e saranno valide agli effetti di quanto previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

5. La relazione contenente i risultati del Monitoraggio Preliminare, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dovrà essere tempestivamente trasmessa a questa amministrazione e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS per le opportune operazioni di validazione.

6. Ove, a seguito del Monitoraggio Preliminare di cui al comma 1 si evidenziassero elementi di criticità riconducibili a emissioni odorigene dello stabilimento, il Gestore sarà tenuto a presentare, entro ulteriori sei mesi, un piano di possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi.

7. Sulla base dei risultati del Monitoraggio Preliminare questa amministrazione potrà provvedere ad un aggiornamento dell'AIA, con riferimento al set analitico, ai Valori Limite di Emissione e a eventuali ulteriori prescrizioni.

AS

ART. 6 - EMISSIONI IN ATMOSFERA – QUADRO EMISSIVO

1. E' autorizzato il quadro emissivo descritto nella Scheda 2_rev07, parzialmente rappresentato nella *Planimetria dei punti di emissione in atmosfera*, allegato 2c dell'istanza AIA, e riassunto nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 che riportano sigle identificative e caratteristiche tecniche dei punti di emissione.

2. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione dei flussi allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

Tabella 1 – Punti di emissione *Produzione Monomeri Biodegradabili*

Sigla identificativa Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Tipologia	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento
E101	1447157.8438 - 4519644.1328	Combustore rigenerativo sfiati di processo impianto monomeri e sfiati stoccaggi	Continua	4000	0,4	15	150	Combustore termico rigenerativo (x-5301)
E104A	1447165.0666 - 4519615.7468	Brucciato GPL reattore idrolisi	Continua	900	0,3	22,5	350	---
E104B	1447165.0666 - 4519637.9468	Brucciato GPL reattore idrolisi	Continua	900	0,3	22,5	350	---
E106A	1447191.4096 - 4519649.0468	Sfiato carico catalizzatore	Discontinua	600	0,25	21	Ambiente	Filtro a maniche X2101.6
E106B	1447195.5891 - 4519649.0468	Sfiato carico catalizzatore	Discontinua	600	0,25	21	Ambiente	Filtro a maniche X2202.6 + Filtro assoluto
E107A	1447194.8895 - 4519502.5721	Trasporto pneumatico monomero	Discontinua	600	0,25	30	Ambiente	Filtro a maniche
E107B	1447201.8895 - 4519502.5721	Trasporto pneumatico monomero	Discontinua	600	0,25	30	Ambiente	Filtro a maniche
E108	1447192.3584 - 4519508.2463	Polmonazione carico cisterne Acido Azelaico	Discontinua	3500	0,25	10	Ambiente	Filtro a maniche
E110	1447168.9131 - 4519637.7046	Blow down idrossilazione - area 2100	Emergenza	90	0,15	18,5	50	---
E111	1447169.4844 - 4519637.6958	Blow down scissione - area 2200	Emergenza	80	0,15	18,5	50	---
E112	1447170.0206 - 4519637.7002	Blow down idrolisi - area 2300	Emergenza	50	0,1	18,5	70	---
E113	1447197.5475 - 4519590.4071	Blow down solventi - aree 2200 (ATEX)/3200 / 3400/3700	Emergenza	80	0,15	27	60	Condensatore a superficie

Tabella 2 – Punti di emissione *Produzione Oli Lubrificanti Biodegradabili*

Sigla identificativa Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Tipologia	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento
E201	1447274.0916 - 4519598.3468	Scrubber trattamento sfiati impianto Oli	Discontinua	3000	0,25	24	40	Scrubber
E208A	1447238.7405 - 4519608.7094	Polmonazione silos pollialcoli	Discontinua	800	0,25	16	Ambiente	Filtro a maniche
E208B	1447234.7405 - 4519608.7094	Polmonazione silos pollialcoli	Discontinua	800	0,25	16	Ambiente	Filtro a maniche
E208C	1447230.7405 - 4519608.7094	Polmonazione silos pollialcoli	Discontinua	800	0,25	16	Ambiente	Filtro a maniche
E208D	1447226.7405 - 4519608.7094	Polmonazione silos pollialcoli	Discontinua	800	0,25	16	Ambiente	Filtro a maniche
E209	1447239.8378 - 4519604.8677	Aspirazione materie prime impianto Oli	Discontinua	4000	0,25	24	Ambiente	Filtro a maniche

Tabella 3 – Punti di emissione *Centrale termica*

Sigla identificativa Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Tipologia	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento
E001A	1447117.7916 - 4519540.3718	Caldia olio diatermico X6101A GPL	Continua	7500	0,6	18	200	---
E001B	1447117.7916 - 4519547.3718	Caldia olio diatermico X6101B GPL	Continua	7500	0,6	18	200	---

Tabella 4 – Punti di emissione *Laboratorio di Analisi e Ricerca e Gruppo elettrogeno*

Sigla identificativa Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Tipologia	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento
E-CR-2	1447178.2940, 4519921.1065	Idrocarburi alifatici, aromatici, ossigenati, clorurati e azotati	Emergenza	3500	0,35	4	Ambiente	---
E-CR-3	1447179.6355, 4519921.0870	Elio e azoto	Discontinua	600	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-4	1447181.0741, 4519921.0676	Elio e azoto	Discontinua	600	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-5	1447182.4153, 4519921.0676	Elio e azoto	Discontinua	300	0,15	4	Ambiente	---
E-CR-6	1447183.7957, 4519921.0093	Vapori da idrocarburi saturi e da solventi (es. acetone, etanolo)	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-7	1447185.2149, 4519920.9703	"	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-8	1447186.5631, 4519920.9612	"	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-9	1447187.9220, 4519920.9268	Vapori da acidi organici e loro esteri	Discontinua	3500	0,3	4	Ambiente	---
E-CR-10	1447189.2812, 4519920.8924	"	Discontinua	3500	0,35	4	Ambiente	---
E-CR-11	1447190.6231, 4519920.8580	"	Discontinua	3500	0,4	4	Ambiente	---
E-CR-12	1447192.0166, 4519920.8236	Vapori da idrocarburi saturi e da solventi (es. acetone, etanolo)	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-13	1447193.3205, 4519920.8047	"	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-14	1447194.6689, 4519920.8321	"	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-15	1447195.9621, 4519920.7496	"	Discontinua	1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-16	1447197.2610, 4519920.7295	"		1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-17	1447198.5194, 4519920.6779	"		1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-18	1447199.1466, 4519905.5891	Microimpianti pilota		1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-19	1447199.0850, 4519904.2454	"		1500	0,25	4	Ambiente	---
E-CR-20	1447199.0547, 4519902.8510	"		600	0,25	4	Ambiente	---
E002	1447153.1946 - 4519548.4619	Gruppo elettrogeno	Emergenza	--	--	--	--	---

AQ



Tabella 5 – Sfiati serbatoi

Sigla identificativa Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Impianto di abbattimento
E21 (S01 - 4300)	1447252,0135 - 4519679,2371	Serbatoio di stoccaggio della glicerina	---
E22 (S-01 - 1100 A / B)	1447228,0919 - 4519689,7704 1447235,9047 - 4519679,9508	2 Serbatoi di stoccaggio degli oli vegetali in ingresso al processo	---
E23 (S-01 - 1200 A / B)	1447204,1584 - 4519694,3217 1447203,1604 - 4519680,8125	2 Serbatoi di stoccaggio dell'acqua ossigenata diluita in ingresso al processo	---

3. I punti di emissione riportati nelle precedenti tabelle 1, 2 e 3 dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo, realizzati e posizionati in conformità alle norme UNI o UNI-EN, per l'effettuazione dei campionamenti e dovranno essere resi accessibili al personale di vigilanza e controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge anche per quanto concerne la sicurezza.

4. Le emissioni riportate in Tabella 4 relative al Centro Ricerche sono definite scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto il Gestore dichiara di non fare uso di sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 52/1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Nel caso in cui le attività di analisi e ricerca condotte all'interno del laboratorio dovessero comportare l'utilizzo di tali sostanze o preparati, il Gestore dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione.

5. In caso di anomalia di funzionamento o guasto dei sistemi di abbattimento il Gestore dovrà provvedere ad attuare tempestivamente il "Piano di Gestione delle Fasi Critiche e delle Emergenze" al fine di limitare quanto più possibile le emissioni in atmosfera e dovrà darne comunicazione entro 8 ore dall'avvenimento e dovrà sospendere l'esercizio degli impianti se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.

ART. 7 - EMISSIONI IN ATMOSFERA – AUTOCONTROLLI

1. Il Gestore dovrà procedere con frequenza quadrimestrale al controllo delle emissioni convogliate E101 ed E201, e con frequenza annuale al controllo delle emissioni convogliate E104A, E104B, E106A, E106B, E107A, E107B, E108, E208A, E208B, E208C, E208D, E209, E001A e E001B, nelle condizioni di esercizio più gravose. Su tali emissioni dovranno essere contestualmente determinate portata, temperatura e concentrazione delle sostanze inquinanti elencate in Tabella 6.

2. I Valori Limite di Emissione (VLE) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, riportati in Tabella 6, si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore d'acqua, e rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Il rispetto dei VLE dovrà essere garantito indipendentemente dal superamento delle soglie di rilevanza.

3. Le sostanze inquinanti oggetto dell'autocontrollo e i relativi Valori Limite di Emissione potranno essere aggiornati alla luce degli esiti del "Monitoraggio Preliminare" prescritto all'art. 5.

4. Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni conformi alle norme tecniche CEN, ISO o nazionali, ovvero alle norme internazionali, come riportato in allegato II al DM 31/01/2005.

5. Il Gestore dovrà comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni, la data e l'ora previste per i campionamenti a questa Provincia e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, onde permettere la pianificazione dei sopralluoghi di competenza.



Tabella 6 – Punti di emissione e relativi Valori Limite di Emissione

Sigla identificativa Emissione	Origine	Parametro	Valore Limite di Emissione (mg/Nm ³)	Tenore di O ₂ (%)
E101	Ossidazione rigenerativa	Polveri	10	3
		CO	100	
		NOx	350	
		SOx	50	
		COV	50	
		Cobalto e suoi composti (come Co)	1	
E104A	Brucciato GPL reattore idrolisi	NOx	350	3
E104B	Brucciato GPL reattore idrolisi	NOx	350	3
E106A	Sfiato carico catalizzatore	Polveri	10	---
E106B	Sfiato carico catalizzatore	Polveri	10	---
		Cobalto e suoi composti (come Co)	1	
E107A	Trasporto pneumatico monomero	Polveri	10	---
E107B	Trasporto pneumatico monomero	Polveri	10	---
E108	Polmonazione carico cisterne Acido Azelaico	Polveri	10	
E201	Scrubber	COV	100	---
		Stagno e suoi composti (come Sn)	5	
E208A	Polmonazione silos polialcoli	Polveri	10	---
E208B	Polmonazione silos polialcoli	Polveri	10	---
E208C	Polmonazione silos polialcoli	Polveri	10	---
E208D	Polmonazione silos polialcoli	Polveri	10	---
E209	Aspirazione materie prime	Polveri	10	---
E001A	Caldaia X6101A GPL	NOx	350	3
E001B	Caldaia X6101B GPL	NOx	350	3

6. La valutazione della conformità dei valori misurati ai Valori Limite di Emissione fissati nella Tabella 6 dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in base ai quali le emissioni si considereranno conformi ai valori limite se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive, e riferita ciascuna a un ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i Valori Limite di Emissione.

7. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli, contenenti le indicazioni relative alle condizioni di marcia, dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme, timbrati e firmati da professionista abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia, al comune di Porto Torres e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti. I dati numerici e i risultati dei rapporti di prova dovranno essere presentati anche in formato elettronico elaborabile (.xls, .ods o .csv).

ART. 8 - EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

1. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari a evitare la dispersione di polveri, quali ad esempio la minimizzazione dei tempi di sostituzione delle maniche filtranti e di movimentazione delle materie prime, in particolare catalizzatori, e dei prodotti finiti, oltre alla pulizia dell'area dello stabilimento.

2. Al fine di limitare le emissioni fuggitive derivanti da flange, guarnizioni, saracinesche ecc., dovrà essere predisposto e attuato un idoneo piano di controllo e manutenzione degli impianti, finalizzato al mantenimento degli stessi in perfetta efficienza e al tempestivo ripristino delle eventuali anomalie riscontrate.



ART. 9 – EMISSIONI IDRICHE AUTOCONTROLLI

1. Gli scarichi finali SF1, SF2 e gli scarichi parziali AI1 e MN1 specificati nella seguente tabella dovranno essere dotati di pozzetti di ispezione e prelievo facilmente accessibili, tali da consentire l'agevole svolgimento delle attività di controllo. Detti punti dovranno essere identificati e segnalati con apposita cartellonistica.

Tabella 7 – Scarichi finali e parziali

Sigla identificativa scarico	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Descrizione
SF1	1447228.1982 - 4519780.9918	Scarico finale attività IPPC 4.1b
SF2	1447233.6143, 4519899.1051	Scarico finale Centro Ricerche
AI1	1447226.1982 - 4519778.9918	Scarico parziale acque chimiche confluyente in SF1
MN1	1447226.1982 - 4519782.9918	Scarico parziale acque meteoriche confluyente in SF1

2. Dovranno inoltre essere resi accessibili per eventuali campionamenti, in particolare nella fase di Monitoraggio Preliminare di cui all'art. 5, i pozzetti di ispezione riconducibili alle fasi critiche di processo (idrossilazione e scissione ossidativa dell'impianto "monomeri", recupero catalizzatore degli impianti "monomeri" e oli e scrubber impianto oli), da individuarsi nella sopraccitata nuova planimetria di dettaglio che il Gestore è tenuto a produrre.

3. Al fine di consentire gli opportuni controlli sui reflui conferiti al depuratore consortile, dovrà essere installato ed esercito, in prossimità dello scarico SF1, un idoneo sistema di misurazione in continuo della portata. Su richiesta, il Gestore dovrà rendere inoltre disponibile un sistema di campionamento in automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio composito sulle variazioni di portata.

7. Il Gestore dell'impianto dovrà segnalare ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi entro 8 ore dall'avvenimento al Gestore del depuratore consortile del CIP-SS, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS e alla Provincia e al comune di Porto Torres.

8. In caso di anomalie, guasti o altri eventi eccezionali che possano modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi, il Gestore dovrà provvedere ad attuare tempestivamente il "Piano di Gestione delle Fasi Critiche e delle Emergenze" e dare comunicazione dell'avvenimento, entro 8 ore, al Gestore del depuratore consortile CIP-SS, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, alla Provincia e al comune di Porto Torres.

9. Nei punti di campionamento identificati con le sigle SF1 e SF2 dovrà essere eseguito, con frequenza mensile, il controllo dei parametri indicati nella Tabella 8.

10. I limiti di accettabilità del regolamento fognario consortile CIP-SS dovranno essere rispettati a piè d'impianto. Non è consentita la diluizione. Per i parametri non espressamente riportati nel regolamento fognario, i limiti di accettabilità verranno stabiliti a seguito del Monitoraggio Preliminare.

11. I parametri analitici oggetto dell'autocontrollo nonché le frequenze di controllo potranno essere aggiornati alla luce degli esiti del Monitoraggio Preliminare prescritto all'art. 5.

12. Qualora il Monitoraggio Preliminare di cui all'art. 5 evidenziasse la presenza negli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 2 della Delibera R.A.S. 10 dicembre 2008, n. 69/25, "Disciplina degli scarichi di acque reflue", in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità individuati a livello regionale dall'ARPAS, sarà facoltà di questa amministrazione richiedere la predisposizione di un sistema di abbattimento delle stesse prima del collettamento allo scarico finale SF1, o che gli scarichi parziali



contenenti sostanze pericolose siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Tabella 8 - Parametri analitici da sottoporre a controllo nei reflui

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
pH		Aldeidi e Chetoni (speciazione singoli analiti)	mg/l
Conducibilità	µS/cm	Solventi organici aromatici	"
Temperatura	°C	Alluminio	"
Materiali sedimentabili	ml/l	Arsenico	"
Materiali in sospensione totali	mg/l	Cadmio	"
BOD ₅ (come O ₂)	"	Cobalto	"
COD (come O ₂)	"	Cromo totale	"
Fosfati	"	Cromo VI	"
Azoto ammoniacale	"	Nichel	"
Azoto nitroso	"	Piombo	"
Azoto nitrico	"	Rame	"
Grassi e oli vegetali totali	"	Selenio	"
Idrocarburi totali (speciazione n-ottano)	"	Stagno	"
Fenoli	"	Zinco	"

20

13. Per la determinazione dei parametri di cui alla Tabella 8 si dovrà ricorrere ad un campionamento medio composito nelle tre ore per tutti i parametri, fatta eccezione per i composti volatili. Per questi ultimi dovranno essere effettuati tre campionamenti istantanei nell'arco delle tre ore da analizzare separatamente e, nei rapporti di prova, dovranno essere riportati i risultati delle analisi dei singoli campionamenti e il valore medio-ponderato sulla base delle portate registrate.

14. Per l'effettuazione degli autocontrolli dovranno essere utilizzati i metodi normati. Tali metodi dovranno essere riportati nel PMC e ad essi dovranno essere associati, ove necessari, i corrispondenti metodi di estrazione e/o preparazione e i riferimenti per la stima dell'incertezza di misura. Potranno essere utilizzati metodi alternativi, preventivamente concordati con l'ARPAS, a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

15. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli, contenenti le indicazioni relative alle condizioni di marcia, dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme, timbrati e firmati da professionista abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia, al comune di Porto Torres e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti. I dati numerici e i risultati dei rapporti di prova dovranno essere presentati anche in formato elettronico elaborabile (.xls, .ods o .csv).

ART. 10 - EMISSIONI SONORE

1. Dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui la scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, l'isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, l'installazione in ambiente confinato.

2. In assenza di una classificazione acustica del territorio comunale, dovranno essere rispettati i limiti di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la "Zona esclusivamente industriale" nella quale l'area dello stabilimento Matrica ricade in base al P.R.G. del Comune di Porto Torres. Qualora il Comune di Porto Torres dovesse dotarsi di tale strumento dovranno essere rispettati i valori limite di immissione stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale, redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95.

3. Entro sei mesi dall'avvio dell'attività IPPC 4.1b, il Gestore è tenuto a effettuare la valutazione di Impatto Acustico, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Legge 447/95 e dalle Direttive Regionali di cui alla Deliberazione R.A.S. n. 62/9 del 14/11/2008, e ad aggiornarla periodicamente con cadenza almeno triennale, ovvero a seguito di modifiche significative ai fini delle emissioni sonore delle attività, così come stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.



ART. 11 – GESTIONE RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti prodotti nel complesso IPPC, di cui i principali sono riportati nella seguente Tabella 9, dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, e in particolare le condizioni previste all'art. 183, comma 1, lettera *bb* relative al deposito temporaneo.

2. Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere attuato nelle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato 2e alla domanda di AIA, parte integrante della presente autorizzazione, denominate: AREA S-01- 5400 per i rifiuti non pericolosi e AREA S-01-5500 i rifiuti pericolosi. La Frazione Altobollente Vegetale (FAV) originata dalla lavorazione dell'olio vegetale nell'impianto "Monomeri", che in caso di mancato utilizzo come materia prima sarà gestita come rifiuto (identificato con il codice CER 070108*), potrà essere stoccata nel serbatoio P-01 4500 di capacità geometrica pari a 100 m³, ubicato nell'area dell'impianto "Monomeri" solo per il tempo necessario all'avvio dell'impianto "Oli Lubrificanti". Successivamente, per il deposito temporaneo dovrà essere predisposto uno specifico serbatoio.

3. Nel deposito temporaneo rifiuti pericolosi (AREA S-01- 5500) le aree dedicate ai rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere separate da quelle preposte allo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero.

4. Tutte le aree di deposito e le aree di sosta/manovra dei mezzi dovranno essere recintate. Dovranno essere realizzate su superfici impermeabili, dotate di adeguate pendenze, delimitate da cordoli o da bacini di contenimento e, ove necessario, dotate di copertura.

5. Le aree di deposito dei rifiuti dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante, denominazioni, codici, stato fisico e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

6. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi.

7. La movimentazione e l'imballaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e conformemente alle disposizioni relative al loro trasporto.

8. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti pericolosi prodotti, il Gestore dovrà promuovere attività di ricerca di nuovi catalizzatori a più basso grado di pericolosità, con l'obiettivo di sostituire l'acetato di cobalto nell'impianto "Monomeri" e gli ossidi di stagno nell'impianto "Oli Lubrificanti".

9. Al fine di limitare lo smaltimento finale dei rifiuti, la società dovrà attuare quanto dichiarato nell'istanza in merito alla rigenerazione dei catalizzatori a base di cobalto e tungsteno.

10. Qualora a seguito della messa in esercizio degli impianti si dovesse rilevare la produzione di ulteriori rifiuti o i C.E.R. riportati in Tabella 9 dovessero risultare non idonei, il Gestore dovrà comunicarlo a questa amministrazione per le necessarie valutazioni.



Tabella 9 – Rifiuti prodotti nel complesso IPPC

Codice CER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Quantità annua prodotta (t/anno)	Fasi/Impianti di provenienza (rif.to: Schemi a blocchi All.1.r)	Area Stoccaggio	Dispositivo stoccaggio	Destinazione Finale
070101 *	Soluzione acquosa di lavaggio	Liquido	150	Tutte le sezioni impiantistiche	5500	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, R5
070104 *	Solventi organici	Liquido	50	Sezioni di processo con presenza solvente, con particolare riferimento a Impianto Monomeri: -distillazione acidi monocarbossilici, -distillazione acido dicarbossilico, -purificazione, - concentrazione e recupero glicerina); Impianto Oli lubrificanti: -dosaggio materie prime, -riscaldamento, applicazione vuoto, -rimozione acqua e reagenti in eccesso.	5500	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, R2
070108 *	Fondi e residui di reazione	Solido non polverulento	15	Impianto Monomeri: -Idrossilazione, -scissione ossidativa, -idrolisi trigliceridi; Impianto Oli lubrificanti: -esterificazione e rimozione catalizzatore.	5500	Contenitore da 1 m ³	D1, D10, D15
070108 *	Fondi e residui di reazione	Fangoso palabile	25	Impianto Monomeri: -Idrossilazione, -scissione ossidativa, -idrolisi trigliceridi; Impianto Oli lubrificanti: - esterificazione e rimozione catalizzatore.	5500	Contenitore da 2 m ³	D10, D15
070108 *	Fondi e residui di reazione (Frazione Alto Bollente Vegetale)	Fangoso palabile	0 - 5000	Impianto Monomeri: Distillazione Acido Carbossilico	4500 (#)	Serbatoio P-01 4500 di capacità geometrica pari a 100 m ³	D10, D15
070110 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti	Solido non polverulento	5	Impianto Oli lubrificanti: esterificazione e rimozione catalizzatore	5500	Contenitore da 1 m ³	D1, D10, D15
100101	Ceneri e polveri di caldaia	Solido polverulento	2	Centrale termica ad olio diatermico; combustore rigenerativo	5400	Contenitore da 1 m ³	D1, D10, D15
130208 *	Olio per motori e ingranaggi	Liquido	1	Tutte le sezioni impiantistiche	5500	Contenitore da 1 m ³	R9, R13 ⁽¹⁾
130308 *	Olio sintetico termo conduttore	Liquido	0,5	Centrale termica ad olio diatermico;	5500	Contenitore da 2 m ³	R9, R13 ⁽¹⁾
150101	Imballaggi in carta e cartone	Solido non polverulento	1,3	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, R13 ⁽¹⁾
150102	Imballaggi in plastica	Solido non polverulento	4,3	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, R13 ⁽¹⁾
150103	Imballaggi in legno	Solido non polverulento	1,3	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, R13 ⁽¹⁾
150104	Imballaggi in metallo	Solido non polverulento	2	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, R13 ⁽¹⁾
150106	Imballaggi misti	Solido non polverulento	15	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Compattatore scarrabile da 30 m ³	D10, D15, R13 ⁽¹⁾
150110 *	Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	4,3	Tutte le sezioni impiantistiche	5500	Contenitore da 2 m ³	D1, D10, D15

28



Codice CER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Quantità annua prodotta (t/anno)	Fasi/Impianti di provenienza (rif.to: Schemi a blocchi All.1.r)	Area Stoccaggio	Dispositivo stoccaggio	Destinazione Finale
150202 *	Materiale filtrante contaminato da materiale pericoloso	Solido non polverulento	4	Impianto Monomeri: sistemi di abbattimento acetato cobalto con filtri a manica e assoluti	5500	Contenitore da 2 m ³	D1, D10, D15
150203	Materiale filtrante non contaminato da materiale pericoloso	Solido non polverulento	10	Impianto Monomeri: sistemi di abbattimento con filtri a manica; Impianto Oli lubrificanti: sistemi di abbattimento con filtri a manica;	5400	Fusti	D1, D10, D15
160305 *	Prodotti fuori specifica contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	25	Tutte le sezioni impiantistiche	5500	Contenitore da 1 m ³	D10, D15
160305 *	Prodotti fuori specifica contaminati da sostanze pericolose	Liquido	40	Tutte le sezioni impiantistiche	5500	Contenitore da 2 m ³	D10, D15
160306	Prodotti fuori specifica non contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	15	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Contenitore da 1 m ³	D1, D10, D15
160306	Prodotti fuori specifica non contaminati da sostanze pericolose	Liquido	50	Tutte le sezioni impiantistiche	5400	Contenitore da 2 m ³	D10, D15
160506 *	Sostanze chimiche di laboratorio	Liquido / solido	3	Centro Ricerche	5500	Contenitore da 2 m ³	D10, D15, D1
160802 *	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi	Fangoso palabile	350	Monomeri: concentrazione soluzione catalitica	5500	Contenitore da 5 m ³	R8, R13
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione non pericolosi	Fangoso palabile	250	Impianto Oli: rimozione catalizzatore	5400	Contenitore da 5 m ³	D9, D15
190904	Carbone attivo esaurito	Solido non polverulento	15	Impianto Monomeri: purificazione acque di processo	5400	Contenitore da 1 m ³	D9, D15
190905	Resine a scambio ionico esaurite	Solido non polverulento	20	Impianto Monomeri: purificazione acque di processo; purificazione, concentrazione e recupero glicerina.	5400	Contenitore da 1 m ³	D9, D15

(#) Solo nella fase antecedente la messa a regime dell'impianto "Oli Lubrificanti"

ART. 12 - PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Analogamente a quanto prescritto per le aree dedicate alla movimentazione e allo stoccaggio di materiali e rifiuti, le aree dei reparti produttivi dovranno essere dotate di pavimentazione impermeabile con cordolo perimetrale di contenimento opportunamente dimensionato per contenere eventuali spandimenti. Nei reparti produttivi che trattano solidi pericolosi sospesi disciolti o in forma polverulenta (sezione idrossilazione e scissione ossidativa e fase di concentrazione del catalizzatore dell'impianto monomeri)



gli sversamenti dovranno essere convogliati verso idonei serbatoi interrati e gestiti come rifiuti.

2. Dovrà essere garantita la costante pulizia delle aree di movimentazione, produzione e stoccaggio. Eventuali spandimenti di solidi e liquidi, non convogliati verso i serbatoi "interrati o di emergenza", dovranno essere ripresi per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti e gestiti nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti.

3. Il Gestore dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

4. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della falda, valutare eventuali impatti legati al complesso IPPC oggetto dell'autorizzazione e accertare che questi non interferiscano con la bonifica definitiva della falda stessa, dovrà essere garantito un costante monitoraggio delle acque sotterranee. Il monitoraggio potrà servirsi dei risultati del monitoraggio realizzato dalla società Syndial S.p.A sui cinque piezometri che insistono sull'area.

5. Per valutare lo stato di qualità iniziale delle acque sotterranee (bianco) dovranno essere inviati a questa Amministrazione (Servizio V del Settore Ambiente-Agricoltura) e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS i dati relativi ad un'indagine preliminare alla messa in opera degli impianti; successivamente la frequenza del monitoraggio periodico dovrà essere semestrale.

ART. 13 – SICUREZZA E NORME ANTINCENDIO

1. Il complesso IPPC dovrà essere dotato di sistema antincendio conforme alle norme tecniche del settore e alle indicazioni del CPI rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco.

2. Nella gestione del complesso IPPC oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro stabilite dalla normativa vigente.

ART. 14 – ALTRE PRESCRIZIONI AMBIENTALI

1. Al fine di contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso, l'impianto di illuminazione esterna delle aree d'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla DGR 60/23 del 2008.

2. Dovrà essere realizzata una barriera verde perimetrale alle aree di pertinenza dell'impianto, attraverso la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone sempreverdi, in modo da costituire una schermatura utile a limitare l'impatto visivo, acustico e atmosferico.

3. Al fine di ridurre l'utilizzo di risorsa idrica, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le tecnologie che consentano di ottimizzare e, ove possibile, riutilizzare, i reflui di impianto, sia di processo che di origine meteorica.

ART. 15 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le attività del complesso IPPC dovranno essere condotte in modo tale da garantire, in condizioni di normale esercizio, il rispetto dei limiti stabiliti nella presente autorizzazione e da prevenire e minimizzare l'impatto ambientale in tutte le condizioni di funzionamento previste nel "Piano di Gestione delle Fasi Critiche e delle Emergenze, tramite l'applicazione delle relative procedure.

2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale del complesso IPPC in tutte le sue componenti (diverse sezioni degli impianti Monomeri e Oli, servizi ausiliari, rete fognaria, aree e dispositivi di stoccaggio relativi a rifiuti, materie prime, intermedi e prodotti, attività del Centro Ricerche) dovranno essere eseguite con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle stesse.



ART. 16 – REGISTRI DI IMPIANTO

1. Dovrà essere predisposto per ciascun impianto facente parte del complesso IPPC un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, in cui dovrà essere annotato quanto di seguito specificato:

- quantitativi mensili di materie prime utilizzate;
- quantitativi mensili dei singoli prodotti e intermedi generati negli impianti (con riferimento alla FAV dovranno essere specificati i quantitativi utilizzati come materia prima nell'impianto oli e quelli gestiti come rifiuto);
- quantitativi mensili di rifiuti prodotti e gestiti, distinti per codice CER e loro caratterizzazione e destinazione finale;
- quantitativi mensili di energia prodotta e consumata;
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e relativa data; (comprese date di sostituzione dei filtri a maniche relativi ai sistemi di abbattimento dei punti di emissione identificati dalle sigle E106A, E106B, E107A, E107B, E108, E208A, E208B, E208C, E208D e E209);
- guasti, malfunzionamenti, interruzioni di funzionamento relativi agli impianti produttivi e ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, con indicazione di orario e durata dell'evento, delle cause presumibili e delle azioni intraprese per il ripristino;
- data, ora e risultati dei controlli richiesti dalla presente autorizzazione, con allegati i rapporti di prova, nonché le caratteristiche di marcia degli impianti produttivi e dei sistemi di abbattimento degli inquinanti nel corso dei prelievi.

2. Detti registri dovranno essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di Controllo.

ART. 17 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

2. Il Gestore dovrà comunicare a questa Provincia, al comune di Porto Torres e all'ARPA Sardegna-Dipartimento Provinciale di Sassari :

- la messa in esercizio e l'avvio a regime dell'unità tecnica "Monomeri";
- la messa in esercizio e l'avvio a regime dell'unità tecnica "Oli Lubrificanti Biodegradabili".

3. Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, data e ora in cui intende effettuare gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e in acqua per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi.

4. Il Gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia, al comune di Porto Torres e all'ARPA Sardegna-Dipartimento di Sassari entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione descrittiva debitamente sottoscritta da tecnici abilitati, relativa all'anno precedente, del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e che evidenzia la conformità dell'esercizio del complesso IPPC alle condizioni prescritte nell'A.I.A.; tale relazione, da presentare sia in formato cartaceo che digitale, dovrà contenere:

- risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera, odorigene e sonore, nei reflui e nelle acque sotterranee, correlabili ai rapporti di prova ad essi relativi, in formato elettronico tale da permettere l'elaborazione dei dati;
- ore di funzionamento degli impianti;

916



- consumi di energia;
- consumi e provenienza della risorsa idrica;
- consumi di materie prime e caratteristiche e provenienza degli oli vegetali, risultati sui controlli dei materiali in ingresso;
- quantitativi annui dei singoli prodotti e intermedi generati negli impianti (con riferimento alla FAV dovranno essere specificati i quantitativi utilizzati come materia prima nell'impianto oli e quelli gestiti come rifiuto);
- quantitativi annui di rifiuti prodotti e gestiti, distinti per codice CER e loro caratterizzazione e destinazione finale;
- malfunzionamenti degli impianti, manutenzioni ordinarie e straordinarie e interventi impiantistici realizzati;
- analisi dell'evoluzione della filiera produttiva locale;
- risultati delle attività di ricerca miranti alla individuazione di nuovi processi e materie prime e ausiliarie a basso grado di pericolosità;
- analisi relativa al recepimento delle prescrizioni e delle misure di mitigazione previste.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere questa Provincia e al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs 152/06 s.m.i. e all'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n° 157 con i contenuti, le modalità e il formato stabiliti dall'allegato II del medesimo D.P.R.

ART. 18 - DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore sarà tenuto a comunicare, con preavviso non inferiore a 6 mesi, la data di fine esercizio delle attività autorizzate e a predisporre un opportuno piano di dismissione del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, con relativo cronoprogramma. Il piano di dismissione dovrà in particolare tenere conto delle problematiche legate ai seguenti aspetti:

- bonifica e ripristino delle condizioni del sito, con sistemazione dell'area in oggetto, compatibilmente con quanto previsto dalla pianificazione locale;
- gestione delle apparecchiature dismesse e delle scorte di magazzino;
- predisposizione di un adeguato piano finanziario per coprire le attività di cui sopra.

L'esecuzione del piano di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di questa Amministrazione Provinciale che provvederà a disporre sopralluogo iniziale e al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

ART. 19 - DURATA DELL'AIA

1. La presente autorizzazione ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs 152/2006, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 20 - RIESAME DELL'AIA

1. Ai sensi dell'art. art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione sarà soggetta a riesame qualora si verificano le sottoindicate condizioni:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

ART. 21 - MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia eventuali progetti di modifica del complesso IPPC. Qualora le modifiche risultino sostanziali, il Gestore dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

2. Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

ART. 22 - ONERI DI CONTROLLO

1. Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs 152/2006. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

2. Il Gestore dovrà elaborare la proposta di calcolo della tariffa controlli utilizzando il foglio di calcolo excel presente nel sito web ARPAS e secondo quanto contenuto nel D.M. 24/4/2008 (allegati IV e V) e dovrà trasmetterla a questa Amministrazione e all'ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) che procederà alla validazione del calcolo.

3. Il mancato pagamento della tariffe dovute determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs 152/2006.

ART. 23 - ALTRI OBBLIGHI

1. Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

2. Il Gestore dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero entrare in vigore successivamente al rilascio della presente autorizzazione.

4. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa al complesso IPPC autorizzato, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto a informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

6. Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento, dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento, dei registri di impianto dovrà essere conservata all'interno dell'impianto.



ART. 24 - INOSSERVANZA PRESCRIZIONI E SANZIONI

1. L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione provinciale e dal Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS.

2. Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

- Omissione della comunicazioni di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs 152/2006;
- Mancata trasmissione dei dati ambientali;
- Mancato pagamento della tariffe sui controlli.

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura degli impianti del complesso autorizzato, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

3. Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio del complesso IPPC autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs 152/2006, salvo che il fatto costituisca reato ed in tal caso ne verrà informata la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 25 - AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs 152/2006 sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti gli aspetti sanitari.

2. La presente autorizzazione non esime il Gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 26 - RICORSO.

1. Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

ART. 27 - RINVII

1. Per quanto non esplicitamente previsto nelle prescrizioni sopra esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle normative vigenti.

2. Per quanto non esplicitamente disciplinato o illustrato negli articoli che precedono viene fatto riferimento agli Allegati I e II al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 28 - ACCESSO PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi degli artt. 29-quater, comma 13, e 29-decies, comma 2, del D.Lgs 152/2006, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia

di Sassari, nonché presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti in Sassari, via Baldinca n. 7.

Servizio V – Valutazioni Ambientali, AIA e Protezione Civile

Resp. Servizio. V. Cabras *V. Cabras*

Istr. Tec. Dott. P. Mura *P. Mura*

Istr. Tec. Ing. N. Sitzia *N. Sitzia*

Istr. Tec. Dott.ssa G. Stara *G. Stara*

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Zana

Antonio Zana

